

REGOLAMENTO (CE) N. 933/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1 e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95, in particolare l'articolo 1 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli ⁽³⁾, ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia ⁽⁴⁾, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1396/98 ⁽⁵⁾, ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame e ne ha stabilito le modalità di gestione.
- (3) L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è ormai opportuno che il contingente di cui al presente regolamento sia gestito secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 *bis* e 308 *ter* e all'articolo 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE)

n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾.

- (4) Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all'altro, è necessario che il contingente di cui al presente regolamento sia considerato non critico ai sensi dell'articolo 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non è tuttavia da escludere che, a causa di nuove circostanze, possa divenire critico ai sensi del suddetto articolo.
- (5) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1383/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d'applicazione per i titoli d'importazione emessi per i periodi contingenti d'importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento apre il contingente tariffario di cui all'allegato per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre («periodo contingente d'importazione»).

2. Il contingente di cui all'allegato del presente regolamento è gestito conformemente agli articoli 308 *bis* e 308 *ter* e all'articolo 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

Articolo 2

L'immissione in libera pratica dei prodotti importati a titolo del contingente di cui all'allegato è subordinata alla presentazione di una prova d'origine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del protocollo n. 3 allegato alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41.

